



COMUNE DI CASTELLI

Provincia di Teramo

Tel. 0861/979142. Fax. 0861/979225

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 49

Seduta del 23-12-2020

Oggetto	COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE AREA MANUTENTIVA. PROVVEDIMENTI
---------	---

L'anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 12:09, in modalità telematica a distanza tramite applicativo Skype si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

SECA RINALDO	SINDACO	P
PETRILLI ANDREA FRANCO	VICE SINDACO	P
AMICONE GIULIANO	ASSESSORE	P

Presenti n. 3 assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4 a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario dott. BERARDINELLI ANDREA. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. SECA RINALDO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

PARERI DI REGOLARITA'

(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D. Lgs. 267/2000)

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 22-12-2020

Il Responsabile del servizio interessato
DI CLAUDIO GIOVANNI

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 22-12-2020

Il Responsabile del servizio interessato
DI CLAUDIO GIOVANNI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesse

La normativa in materia pensionistica, succedutesi negli ultimi anni, disciplina la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro in due modalità:

- Obbligatoria per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia, oppure che hanno perfezionato il diritto alla pensione anticipata, avendo, altresì, raggiunto l'età limite ordinamentale;
- Facoltativa, in quanto rimessa alla determinazione dell'Ente datore di lavoro, per coloro che hanno maturato il diritto alla pensione anticipata sulla scorta dei requisiti previsti dall'articolo 24, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge n. 214/2011, così come sostituito, da ultimo, dall'articolo 15, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4;

Per quanto concerne la risoluzione obbligatoria il limite ordinamentale per la permanenza in servizio, è fissato, in via generale, a 65 anni per i dipendenti dello Stato (art.4 DPR 1092/1973) e per i dipendenti degli enti pubblici (art.12 Legge 70/1975); tale limite è applicabile in via analogica anche alle altre categorie di dipendenti pubblici (Circolare 2/2015 Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione);

Il limite ordinamentale non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia dall'articolo 24, comma 6, del decreto legge n. 201 del 2011, la cui perdurante validità è stata confermata dall'articolo 2, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge n. 125/2013, per il quale la nuova disciplina *“si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.”*;

L'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge n. 114/2014, ha abrogato l'istituto del trattenimento in servizio biennale oltre i limiti di età, previsto per dipendenti pubblici dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 503/1992 pertanto l'unica ipotesi di possibile superamento dei limiti di età è quella per consentire all'interessato di conseguire i requisiti per il diritto a pensione;

Per quanto concerne la risoluzione facoltativa l'articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, così come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, prevede che: *“Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del*

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24. (...)”

La suddetta disposizione accorda al datore di lavoro pubblico una facoltà di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, in possesso del diritto a pensione, a condizione che l'interessato, per effetto dell'età anagrafica, non incorra nella riduzione percentuale, introdotta dal 2012, per coloro che accedono alla pensione anticipata con età anagrafica inferiore ai 62 anni.

Atteso che la suddetta riduzione percentuale è stata disapplicata per il triennio 2015/2017 per effetto di quanto previsto dalla legge di stabilità 2015, n. 190/2014 e successivamente, a decorrere dal 1 gennaio 2018, definitivamente abrogata dall'articolo 1, comma 194 della legge n. 232/2016

(legge di bilancio 2017), e che pertanto l'unica condizione per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro rimane il rispetto di un termine di preavviso di sei mesi.

Presa atto che la disposizione normativa precisa che la risoluzione del rapporto di lavoro riguarda anche l'incarico attribuito al personale della dirigenza e che pertanto non costituisce impedimento all'applicazione dell'istituto la presenza di un incarico dirigenziale con scadenza successiva;

Dato atto che le nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, stabiliscono che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2019 l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti;
- dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, non trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'art. 12 del decreto legge n. 78/2010;

Rilevato che:

- la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro costituisce una concreta possibilità per le amministrazioni pubbliche di favorire l'adattamento dei propri organici alle nuove necessità organizzative;
- tra gli obiettivi dell'Amministrazione primaria importanza riveste il rispetto dell'equilibrio finanziario da raggiungere anche con il concorso del contenimento della spesa del personale derivante da programmi di rimodulazione degli organici in correlazione con i risultati da raggiungere in termini di prodotti, servizi, nonché di cambiamento dei modelli organizzativi;
- considerato che al fine di efficientare e migliorare gli strumenti qualitativi dei servizi di manutenzione del patrimonio comunale si ritiene opportuno procedere gradualmente a fine di esternalizzare degli stessi utilizzando, allo scopo le poste di bilancio che attualmente risultano impegnate per le relative risorse umane e strumentali;
- considerato pertanto che alla data del 31/12/2020 il dipendente S. F. "Operaio" categoria "B" e posizione economica B5 a tempo pieno ed indeterminato . risulta avere maturato tutti i requisiti alla pensione anticipata in quanto aver maturato la massima anzianità contributiva 43 anni e 62 anni d'età anagrafica;

Ribadito che la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di coloro che hanno maturato il diritto alla pensione anticipata presuppone il percepimento, da parte del dipendente nei cui confronti si applica, di un trattamento pensionistico, senza alcuna penalizzazione o riduzione rispetto alla misura piena;

Ritenuto, per tutto ciò sin qui esposto e fermo restando l'obbligatorietà di risoluzione del rapporto di lavoro di coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia, oppure che hanno perfezionato il diritto alla pensione anticipata, avendo, altresì, raggiunto l'età limite ordinamentale, di definire le modalità operative di applicazione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro;

Vista l'esigenza di dare tempestiva applicazione delle modifiche intervenute in materia pensionistica si richiede l'immediata eseguibilità;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

La premessa forma parte integrante, motivazionale e sostanziale del presente atto;

- 1) di comunicare al Sig. S.F. "Operaio" categoria "B" e posizione economica B5 a tempo pieno ed indeterminato la volontà di questa Amministrazione di collocarlo in pensione a partire dal 01/07/2021 (ultimo giorno in servizio 30/06/2021) previa notifica della stessa;
- 2) di dare atto che trae motivazione dalla ritenuta opportunità di efficientare e migliorare gli strumenti qualitativi dei servizi di manutenzione del patrimonio comunale; pertanto, si ritiene

opportuno procedere gradualmente, a fine di esternalizzare degli stessi, utilizzando allo scopo le poste di bilancio che attualmente risultano impegnate per le relative risorse umane e strumentali;

- 3) di dare atto della obbligatorietà di risoluzione del rapporto di lavoro di coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia, oppure che hanno perfezionato il diritto alla pensione anticipata, avendo, altresì, raggiunto l'età limite ordinamentale;

Manda agli Uffici competenti per i relativi adempimenti.

INOLTRE,

L A G I U N T A

al fine di dare tempestiva applicazione alle modifiche intervenute in materia pensionistica, all'unanimità,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs.18.8.2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
BERARDINELLI ANDREA

IL SINDACO
SINDACO SECA RINALDO

Prot. n. _____

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);
 - E' stata trasmessa ai capigruppo consiliari in elenco (art. 125, D.Lgs. n. 267/2000);
 - E' stata trasmessa al competente organo di controllo:
 - In quanto trattasi di materia prevista dall'art. 126-comma 1- D.Lgs. n. 267/2000;
 - Per iniziativa della Giunta Comunale (art. 127-comma 1- D.Lgs. n. 267/2000);
 - A richiesta dei Signori Consiglieri (art. 127-comma 1- D.Lgs. n. 267/2000);

Castelli, li _____

Il Responsabile del Servizio

SECA RINALDO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:
- E' immediatamente eseguibile perché dichiarata urgente ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000;
 - E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art.134, c.3, T.U., n. 267/2000)

Castelli, li _____

Il Responsabile del Servizio

SECA RINALDO